15-APR-2025
da pag. 24 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14986 Diffusione: 14959 Lettori: 65000 (DS0006901)

DATA STAMPA
44° Anniversario

Riflessi dell'ultimo provvedimento delle Entrate sul concordato preventivo

DS6901 DS6901

Cpb, fai-da-te pericoloso

Rischio decadenza in caso di invio autonomo

DI GIULIANO MANDOLESI

Rischio decadenza in caso di trasmissione autonoma del modello Cpb 2025.

Se i dati comunicati nel modello per l'adesione al concordato preventivo biennale per il 2025-2026 non sono omogenei con quelli esposti ed inviati successivamente nella dichiarazione dei redditi "collegata" si può incorrere nella specifica causa di decadenza dal patto fiscale di cui all'articolo 22 comma 1 lettera b) del dlgs 13/2024 (norma che ha introdotto e disciplina l'istituto).

Questa è una delle principali conseguenze derivanti dalla nuova possibilità di trasmissione autonoma del modello Cpb disposta nel provvedimento n. 172928/2025 pubblicato lo scorso 9 aprile dall'agenzia delle entrate ed avente ad oggetto proprio l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Cpb per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione.

I pericoli dell'invio autonomo.

La principale novità "gestionale" del concordato preventivo biennale riguarda la modalità di manifestazione della volontà di adesione al patto fiscale.

Secondo quanto stabilito dall'agenzia delle entrate con il citato provvedimento ed indicato nelle istruzioni allegate al modello Cpb, per il biennio 2025 e 2026 si può aderire alla proposta entro il 30 settembre di ogni anno (post correzioni apportate alla scadenza per l'invio dal dlgs correttivo) inviando il modello sia congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi (come lo scorso anno) oppure in modo del tutto autonomo.

La trasmissione in forma autonoma del modello Cpb se da un lato è sicuramente possibilità positiva per i contribuenti che intendono aderire al patto a cui viene lasciato tutto il tempo necessario, ovvero fino al 31 ottobre, per la successiva trasmissione della dichiarazione dei redditi, dall'altro lato nasconde un rischio gestionale legato alla possibile decadenza dal concordato indotta dall'invio spezzato.

Va infatti ricordato che ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera b) del dlgs 13/2024 il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodo d'imposta qualora, a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato.

Questa disposizione, nata quando l'invio dell'adesione era congiunto con la dichiarazione, non può non trovare applicazione anche in caso di invio disgiunto qualora si comunichino dati in fase di accettazione della proposta di concordato non corrispondenti poi a quelli del dichiarativo "collegato" successivamente trasmesso.

In ogni caso, qualora vi siano difformità tra i redditi o il valore della produzione indicati nel modello Cpb e quelli poi presenti nel dichiarativo risulta comunque operativo "l'ombrello protettivo del 30%" disposto dall'agenzia delle entrate. Nella circolare 18/E/2024 ed avente i primi chiarimenti sulla disciplina del Cpb è stato infatti sostenuto dall'amministrazione finanziaria che in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Cpb, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso Cpb, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1746